



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 91/15/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ T.V.S. TELEVIDEOSIENA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN TECNICA DIGITALE IN AMBITO LOCALE “RETE 37”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 38, COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 maggio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014 recante l’adozione del “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com.*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 53/99/CONS del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la delibera n. 617/09/CONS del 12 novembre 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni Campania, Molise, Umbria, Toscana, Lombardia e Comitato provinciale per le comunicazioni Trento*”;

VISTA la legge della Regione Toscana 25 giugno 2002, n. 22, recante “*Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni*”;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, di cui all’articolo 3 dell’Accordo quadro, sottoscritta in data 16 dicembre 2009, per l’attuazione della delega al Comitato regionale per le comunicazioni nell’ambito della Regione Toscana;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Comitato regionale per le comunicazioni Toscana ha accertato, in data 24 dicembre 2014, il superamento del limite di affollamento pubblicitario orario da parte del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale in ambito locale “Rete 37”, esercito dalla società T.V.S. TELEVIDEOSIENA s.r.l., con sede legale in Firenze, Via delle Mantellate 2/A, c.a.p. 50129, ed ha contestato con atto n. CONT/21/2014 del 29 dicembre 2014, notificato in pari data, la violazione dell’articolo 38, comma 9, del decreto legislativo n. 177/2005, per il superamento del limite di affollamento pubblicitario orario consentito (25% + 2% da recuperare nelle fasce orarie precedenti o successive), con le seguenti modalità:

27 settembre 2014:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

fascia oraria 19:00-20:00 per la trasmissione di n. 18 spot pubblicitari di durata pari a 1219,8 secondi, per una percentuale del 33,9%;

28 settembre 2014

fascia oraria 11:00-12:00 per la trasmissione di n. 6 spot pubblicitari di durata pari a 1492,6 secondi, per una percentuale del 41,5%.

2. Deduzioni della società

La società T.V.S. TELEVIDEOSIENA s.r.l. non ha fatto pervenire alcuna memoria entro il termine di trenta giorni dal citato atto di contestazione.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il Comitato regionale per le Comunicazioni Toscana ha proposto l'irrogazione di una sanzione nella misura del minimo edittale.

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, si rileva dimostrata in atti dal monitoraggio effettuato dal Co.re.com. su delega dell'Autorità la violazione dell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, integrato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, incombendo sull'esercente la responsabilità di conformare la propria condotta al quadro normativo vigente, che, nel caso di specie, comporta il divieto di inserire, per ogni ora di programmazione, *spot* pubblicitari in misura eccedente quella consentita (25% + 2% da recuperare nelle fasce orarie precedenti o successive).

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*) e 5 del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale, corrispondente ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità in considerazione della rilevazione degli episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da non comportare significativi indebiti vantaggi per la società agente.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La società non ha cooperato all'attività istruttoria dell'Ufficio, non producendo alcuna memoria difensiva, e non risulta aver adottato alcuna iniziativa intesa a prevenire ulteriori violazioni della stessa specie.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura del servizio media audiovisivo in tecnica digitale in ambito locale, risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2011, pari ad euro 1.595.374,00 (ultimo dato disponibile da Informativa Economica di Sistema), risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00), corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione moltiplicata per il numero di giornate di programmazione, pari a due, in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società T.V.S. TELEVIDEOSIENA s.r.l., con sede legale in Firenze, Via delle Mantellate 2/A, c.a.p. 50129, fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale in ambito locale "Rete 37", di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione di cui all'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, integrato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 177/2005 e successive modifiche e integrazioni.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00), alla Sezione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/2005, con delibera n. 91/15/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 91/15/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 21 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani